



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo) con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- Supreme Court of India, *affaire 'Mohd vs State of Talangana'*, 10 luglio 2024 (INDIA)

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- High Court of Karnataka, *affaire 'Kumar vs State of Karnataka'*, 13 settembre 2024 (INDIA)

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- Constitutional Court of Uganda at Kampala, *affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General'*, 3 aprile 2024 (UGANDA)

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, *affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.'*, 30 agosto 2024 (USA)

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- United States Court of Appeals, 11th Circuit, *affaire 'Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.'*, 5 settembre 2024 (USA)

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- 135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)

annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)

annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindhoml vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)
(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

Revocation of eligibility for teaching the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

PAOLO PALUMBO

RIASSUNTO

Il contributo presenta un commento della recente sentenza del TAR Calabria in tema di revoca della idoneità all'insegnamento dell'IRC e giurisdizione competente, offrendo l'occasione per una riflessione sul ricorso esperibile in sede amministrativa/processuale canonica nonché sulle "procedure" diocesane in atto per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica.

PAROLE CHIAVE

Idoneità; ricorso gerarchico; insegnamento della religione cattolica

ABSTRACT

The article presents a commentary on the recent judgement of the Regional Administrative Court of Calabria (TAR) on the subject of revocation of eligibility for teaching the Catholic religion and the competent jurisdiction, offering an opportunity to reflect on the appeal that can be made in the administrative/processual canonical court and on the diocesan 'procedures' in place for the recognition of eligibility for teaching the Catholic religion.

KEYWORDS

Suitability; hierarchical recourse; teaching of the Catholic religion

SOMMARIO: 1. La recente sentenza TAR Calabria n. 1699/2024 – 2. La revoca della idoneità all'insegnamento dell'IRC: competenze e procedure – 3. Il riconoscimento della idoneità all'insegnamento dell'IRC: esperienze diocesane e tutele – 4. Conclusione.

1. La recente sentenza TAR Calabria n. 1699/2024

L'insegnamento della religione cattolica ed i docenti di tale disciplina sono, ultimamente, spesso al centro dell'attenzione mediatica. Ciò, non solo per questioni legate allo svolgimento del concorso straordinario a loro riservato¹ e dell'avvio delle attività della procedura concorsuale ordinaria², o per il dibattito recentemente acceso dalla proposta del Ministro dell'Istruzione e del Merito di introdurre la lettura della Bibbia nei programmi didattici della scuola primaria³, richiamando indirettamente anche il ruolo ed il contributo del docente di religione cattolica di quel grado scolastico, o per le abituali polemiche circa l'"utilità dell'insegnamento confessionale"⁴ che si ripropongono in seguito all'annuale messaggio della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in vista della scelta di avvalersi dell'IRC⁵, ma anche per alcune que-

¹ Cfr. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, *Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79, e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112*, reperibile sul sito www.mim.gov.it.

² Cfr. *Intesa tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per la procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi del comma 1 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159*, 11 gennaio 2024, reperibile sul sito www.mim.gov.it.

³ Cfr. *Bibbia a scuola: Fuccillo, importante innovazione di Valditara*, reperibile sul sito www.ansa.it.

⁴ Sul superamento dell'insegnamento religioso, si condividono le parole critiche del Prof. Carlo Cardia: «Questa proposta vive continui *revival*, che vorrebbero cancellare ogni insegnamento religioso, e sostituirlo con i ipotesi o formule diverse, ad esempio con un corso di storia delle religioni, delle esperienze religiose, una trattazione dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso, e via di seguito. Attenzione, siamo di fronte a proposte all'apparenza affascinanti, che possono attirare consensi di persone d'ogni tendenza e orientamento, perché si presentano con parvenza di obiettività, pluralismo, perfino con qualche venatura di storicismo che non dispiace a settori culturali importanti. [...] Io invito invece a riflettere bene su queste proposte, perché in realtà mi sembrano figlie di una sorta di assuefazione al banale, d'insignificanza, dell'insegnamento religioso», rinviando alle ulteriori riflessioni contenute nel contributo in tema di "orgoglio" (p. 27) ed attualità del tema della religione in contesto scolastico ed educativo (CARLO CARDIA, *L'esperienza italiana. Dalla tradizione risorgimentale alla libertà religiosa*, in CHIARA MINELLI (a cura di), *Scuola, religione, nuove generazioni. Esperienza giuridica e risorse del futuro*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 25-26).

⁵ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Messaggio della Presidenza CEI per la scelta dell'IRC – 2025/2026*, reperibile in www.chiesacattolica.it; cfr. PAOLO PALUMBO, *Insegnamento della Religione Cattolica ed educazione civica in una società interculturale*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2020, pp. 131-156. Rispetto alla situazione italiana, studi condotti in ben 31 paesi d'Europa rilevano che l'insegnamento della religione è obbligatorio con facoltà di esonero in paesi come l'Austria, il Belgio, Cipro, la Grecia, la Danimarca, l'Estonia, l'Ucraina, la Romania, la Finlandia, l'Inghilterra e il Galles, l'Irlanda cattolica, Malta, la Norvegia, la Svezia e la Turchia. In Francia e in Slovenia non è previsto alcun insegnamento

stioni giudiziarie che, da angolature diverse, invitano a porre specifica attenzione alla tutela dei diritti del docente di religione cattolica⁶.

Nello specifico, la vicenda oggetto di commento riguarda la sentenza *ex art.* 60 c.p.a. del TAR per la Calabria sezione seconda di Catanzaro, pubblicata il 2 dicembre 2024, circa il ricorso presentato da un'insegnante di religione cattolica contro l'Arcidiocesi di Rossano-Cariati ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'annullamento del decreto di revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica adottato dall'Arcivescovo della diocesi calabrese. Ricorrendo davanti al TAR, l'IdR lamentava l'erronea percezione dei fatti presupposti al provvedimento di revoca dell'idoneità all'insegnamento e la finalità ritorsiva del decreto episcopale di revoca, precisando, sul piano specifico della giurisdizione del TAR Calabria, che «ancorché espressione delle Istituzioni di uno Stato Estero, nella fattispecie (l'Arcivescovo) adottava un atto il quale produceva i suoi effetti nello Stato Italiano»⁷, incidendo direttamente sul rapporto di pubblico impiego che intercorreva tra il Ministero dell'Istruzione e la docente, e ritenendo, quindi, l'atto di revoca soggetto al sindacato della giurisdizione italiana, chiamata a verificarne la legittimità secondo l'ordinamento giuridico italiano. Di avviso contrario l'Arcidiocesi ed il Ministero che contestavano, in tema di concessione e revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica, la giurisdizione del giudice statale. Il TAR, accogliendo le motivazioni delle parti resistenti, dichiarava il ricorso dell'IdR inammissibile per difetto di giurisdizione. I Giudici rilevavano, infatti, che, in tema di rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica⁸, devono ritenersi di «esclusiva competenza dell'ordinario diocesano, non solo il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento (presupposto condizionante l'instaurazione del [...] rapporto con il Ministero dell'Istruzione) ed il potere di una sua revoca, ma anche la scelta delle

religioso; in Germania sarebbe obbligatorio l'insegnamento della religione di maggioranza di ciascun Länd, ma, di fatto, si può richiedere l'insegnamento della religione a cui si è formalmente iscritti oppure aderire liberamente ad un corso di etica o di filosofia pratica o, talora, di storia delle religioni; nella Repubblica Ceca, in Spagna, in Russia e in Ungheria l'adesione all'insegnamento di una religione è facoltativa, mentre in Bulgaria, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia l'insegnamento della religione è proposto come opzione alternativa a un corso di etica: Cfr. ANGELO LICASTRO, *Il Diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2017.

⁶ Cfr. altresì la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 23 dicembre 2024 con la quale è stata riconosciuta la condotta mobbizzante subita da un docente di religione a tempo determinato da parte della DS, scatenata dal fatto che il docente si fosse lamentato della mancata attivazione di attività alternative alla religione, venendo denigrato e ridicolizzato in sede di scrutini e collegio docenti, ricevendo sanzioni disciplinari pretestuose ed infondate, fino al tentativo di estromissione dal contesto lavorativo anche attraverso pressioni da parte della DS sulla diocesi di riferimento dell'IdR.

⁷ TAR Calabria, sez. II, sent. 1699/2024, p. 2.

⁸ Cfr. artt. 5, comma II. 5 giugno 1930, n. 824; legge 25 marzo 1985, n. 121, protocollo addizionale, del d.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751; art. 309, comma II d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

concrete modalità dell'espletamento dell'attività didattica che, senza incidere sull'organizzazione della scuola pubblica, risultino volte alla migliore funzionalità dell'insegnamento stesso»⁹, lasciando, così, all'autorità scolastica solo la possibilità di aderire alle indicazioni dell'ordinario diocesano¹⁰. L'attribuzione e la revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica, infatti, sono atti che avvengono «per intero all'interno dell'ordinamento della Chiesa Cattolica, indipendente e distinto dall'ordinamento della Repubblica italiana (art. 7 Cost.), che produce effetti nell'ordinamento nazionale in ragione dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense»¹¹, atti sui quali, quindi, non si estende la giurisdizione del giudice amministrativo italiano¹². I giudici amministrativi precisavano, inoltre, che la ricorrente avrebbe potuto correttamente rivolgersi ai competenti Organi di giustizia ecclesiale o al giudice ordinario, «laddove, a fronte dell'esercizio dei poteri discrezionali da parte dell'autorità ecclesiastica, quella scolastica – aderendo alle indicazioni dell'ordinario diocesano – venga a ledere valori e principi di natura costituzionale (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 febbraio 2005 n. 2243)»¹³.

2. La revoca della idoneità all'insegnamento dell'IRC: competenze e procedure

Varie sono le questioni giuridiche che ne conseguono e di non secondaria importanza, tenuto conto che in più casi, in tempi recenti, si è proceduto alla revoca di diverse idoneità all'insegnamento della religione cattolica, anche in ragione delle procedure concorsuali in corso, negando, a seguito di verifiche¹⁴, il rilascio della certificazione amministrativa dell'idoneità diocesana

⁹ TAR Calabria, sez. II, sent. 1699/2024, p. 3.

¹⁰ Cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. 2243/2005.

¹¹ TAR Calabria, sez. II, sent. 1699/2024, p. 4.

¹² TAR Sicilia, sez. II, sent. 12602/2010; TAR Molise, sent. 648/2009. Di avviso diverso in dottrina, PIERLUIGI CONSORTI, *Sul nuovo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, con particolare riferimento alla loro mobilità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, giugno 2009, p. 11; PIERANGELA FLORIS, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Jovene, Napoli, 1992, p. 165 ss.

¹³ TAR Calabria, sez. II, sent. 1699/2024, p. 4.

¹⁴ Nel *Promemoria* per gli Uffici diocesani IRC n. 2 (gennaio 2024) e n. 4 (novembre 2024) del Servizio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, reperibili nel sito www.chiesacattolica.it, è specificato: «Viste le caratteristiche dell'idoneità, è diritto e dovere dell'Ordinario procedere a una verifica del possesso dei requisiti ogni volta che lo ritenga necessario, soprattutto nel caso in cui la persona non abbia insegnato per un certo periodo di tempo o non abbia curato il proprio aggiornamento professionale. Tale verifica dovrà concludersi con la conferma

a cura del responsabile dell'ufficio diocesano competente, necessaria per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi IRC, straordinario ed ordinario¹⁵. Trattasi di un discorso che si allarga agli stessi requisiti previsti e necessari per il rilascio o la revoca di detta idoneità, considerato che, proprio nell'occasione delle recenti procedure concorsuali, molte diocesi hanno revisionato i regolamenti o le procedure particolari sul tema.

Mentre il Concordato del 1984 (Protocollo addizionale n. 5) stabiliva che l'insegnamento della religione cattolica sarebbe stato impartito da docenti «riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica», l'Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana del 14 dicembre 1985 (resa esecutiva con DPR 751/1985) precisava la necessità che tale idoneità non fosse stata revocata. L'accordo veniva parzialmente modificato con successiva intesa del 1990 (resa esecutiva con DPR 202/1990). La stessa legge 186/2003 sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica precisava che per l'accesso ai ruoli ciascun candidato dovesse essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio¹⁶. Da ultimo, l'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana del 2012 (resa esecutiva con DPR 175/2012), nello specificare e riformare la necessità per l'IdR del possesso di una particolare qualificazione professionale, chiariva che il rico-

dell'idoneità o con la sua revoca, nel caso in cui si accertino gravi carenze rispetto ai requisiti previsti. L'emissione del decreto formale di revoca segue la procedura indicata dal §3 della delibera 41 della CEI (1990). In vista del concorso, l'Ordinario può prevedere una verifica per coloro che non insegnano in diocesi da un determinato periodo di tempo. In ogni caso, non è possibile negare il certificato di idoneità a chi attualmente insegna Religione Cattolica in diocesi: il fatto stesso che gli sia stato assegnato un incarico, infatti, implica la sua idoneità». In particolare, circa la richiesta di certificazione da parte di un docente non in servizio nelle scuole della diocesi ma che comunque in passato vi abbia insegnato, memori anche della giurisprudenza sul punto (Cfr. TAR Campania, sent. n. 6842/ 2007, confermata da Consiglio di Stato, sent. n. 6618/ 2007) e del carattere "permanente salvo revoca" della idoneità, si afferma nel *Promemoria*: «[...] è facoltà dell'Ordinario procedere o meno a una verifica del possesso attuale dei requisiti di idoneità, secondo le modalità che Egli vorrà stabilire, prima di rilasciare certificazione dell'idoneità diocesana. Qualora da tale verifica emergesse la non sussistenza di tali requisiti, andrà avviata una procedura formale di revoca dell'idoneità diocesana all'insegnamento dell'IRC. In assenza di verifica o in caso di esito positivo della stessa, non si potrà rifiutare il rilascio della certificazione».

¹⁵ Cfr. *Promemoria* per gli Uffici diocesani IRC n. 2 e n. 4 del Servizio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica della Conferenza Episcopale Italiana. Sulla distinzione tra il certificato di idoneità richiesto per partecipare al concorso ed il decreto di idoneità dell'ordinario, cfr. P. NASCENTI, *Un'intesa particolare: elementi procedurali non concordatari in vista del concorso per insegnanti di religione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 22, 2021, p. 64 ss. Come specificato dall'Ufficio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica della Conferenza Episcopale Italiana (Promemoria 3 – giugno 2024): «Nel rilasciare la certificazione di idoneità, il Direttore dell'Ufficio diocesano non fa che attestare una situazione di fatto, ovvero la permanenza delle ragioni che rendono la persona idonea a insegnare IRC nella specifica Diocesi (in altre parole: che l'idoneità non è stata revocata)».

¹⁶ Cfr. l. 186/2003, art. 3 n. 4.

noscimento della idoneità all'insegnamento avesse effetto permanente, salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano¹⁷.

Il can. 804 §2 del Codice di diritto canonico invita l'ordinario del luogo ad avere premura affinché «coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica»¹⁸. Tali requisiti vanno accertati dall'ordinario del luogo e la stessa Conferenza Episcopale Italiana, con diverse delibere nel corso degli anni (1987, 1990, 1991)¹⁹, ha suggerito l'opportunità di prevedere colloqui, prove scritte, documenti o testimonianze mediante cui accertare l'idoneità diocesana del candidato all'insegnamento, così da arrivare ad un decreto di idoneità per il singolo IdR, espressivo del «rapporto permanente di comunione e di fiducia»²⁰ tra ordinario e docente, tra docente e Chiesa particolare, finalizzato ad un genuino servizio nella scuola, revocabile – salvo il contraddittorio con il docente – solo nel caso in cui in capo all'IdR venga «[...] accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico o notorio contrastante con la morale cattolica»²¹. Sinteticamente, quindi, come disciplinato nel can. 805 del Codice di diritto canonico: «È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli

¹⁷ Cfr. n. 2.5; come ricorda la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 gennaio 2022 sulla causa 2828/19, l'idoneità diocesana e la conseguente revoca non costituiscono una ragione "obiettiva" per giustificare in modo indefinito i contratti a termine dei docenti di religione cattolica. Cfr. MARIA D'ARIENZO, *Carattere permanente della provvisorietà? La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla reiterazione degli incarichi annuali per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana*, in *Diritto e Religioni*, 32/2, 2021, pp. 163-176.

¹⁸ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera approvata a norma dell'articolo 18 dello statuto della CEL*, 1991, specifica: «2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente. 2.2. Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p. es. seguendo il curriculum pedagogico didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui o prove. 2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l'ordinario, oltre a verificare che non risulti da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale». Cfr. MARIA D'ARIENZO (a cura di), *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 101.

¹⁹ Le delibere sono reperibili nel sito www.chiesacattolica.it.

²⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nota pastorale sull'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche*, 19 gennaio 1991, n. 22, il cui testo integrale è edito in www.chiesacattolica.it.

²¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera* n. 41, 14-18 maggio 1990, il cui testo integrale è reperibile in www.chiesacattolica.it.

insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi». Pertanto, nel caso specifico dell'ordinamento italiano «si esprime la regola, non suscettibile di deroga, secondo cui l'insegnamento di religione nelle scuole statali è assolutamente precluso al docente non ritenuto idoneo dalla competente autorità ecclesiastica»²². Diversamente, in tema di dotazioni organiche per i posti di ruolo da occupare nell'insegnamento della religione cattolica, sempre salva l'idoneità diocesana non revocata al docente, è, invece, compito esclusivo del dirigente dell'ufficio scolastico regionale provvedervi²³.

Quanto all'idoneità, come ha chiarito anche la dottrina, si deve, quindi, precisare che essa «non costituisce una pretesa liberamente esigibile dal fedele, e che una volta ottenuta non configura un diritto acquisito»²⁴. Ciononostante, il decreto di revoca dell'idoneità «non si configura come un atto che l'ordinario può assumere liberamente ed in assoluta discrezionalità»²⁵. La revoca, infatti, comporta anche la risoluzione del rapporto di lavoro²⁶, salvo i possibili casi di mobilità per i docenti di ruolo, *ex art. 4 comma 3 della legge 186/2003*²⁷.

Come specificano i giudici amministrativi calabresi nella sentenza in commento, competente a conoscere della sindacabilità del decreto di revoca della idoneità sono gli «organi di giustizia previsti all'interno della Chiesa Cattolica»; specificamente, nel caso, la ricorrente avrebbe potuto esperire un ricorso amministrativo gerarchico *ex cann. 1732-1739 del Codice di diritto canonico*.

Il decreto di revoca dell'idoneità va inquadrato, infatti, tra i decreti singolari (can. 48), per l'emissione dei quali, come ricorda anche la Delibera n. 41 della C.E.I., l'autorità deve ricercare notizie e prove, ascoltando le ragioni della persona che potrebbe vedersi lesi i propri diritti (can. 50). Il decreto di

²² Corte Cass., sent. 2803/2003; Cfr. Corte Cass., sent. 2243/2005; TAR Veneto, sent. 1482/2007.

²³ Cfr. Corte Cass., sez. lavoro, sent. 343/2018.

²⁴ PIERLUIGI CONSORTI, *Sul nuovo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, con particolare riferimento alla loro mobilità*, cit., p. 9.

²⁵ *Ivi*, pp. 9-10.

²⁶ Comporta la privazione della possibilità di continuare ad insegnare religione cattolica se la revoca interessa un insegnante di classe di scuola primaria o dell'infanzia.

²⁷ Specifica Corte Cass., sent. 29790/2018: «Alla luce di un'interpretazione sistematica della sopra riferita disciplina, le disposizioni di cui della L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3, vanno lette nel senso che ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 33, l'insegnante della religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, mentre l'insegnante della religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto».

revoca deve essere dato in forma scritta, deve essere sommariamente motivato (can. 51) e va intimato al destinatario nei modi previsti dal diritto (cann. 54-56). Infine, lo stesso ordinario del luogo, quando il decreto di revoca sarà divenuto definitivamente esecutivo, darà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata, senza, però, essere tenuto a trasmettere il decreto di revoca o indicarne i motivi.

Trattandosi, quindi, di un atto amministrativo singolare, dato in foro esterno e fuori da un giudizio (can. 1732), contro di esso sarà anche possibile esperire ricorso, a meno che non venga emanato dal Romano Pontefice (o da lui approvato in forma specifica) o dal Concilio Ecumenico²⁸.

Prima di dare avvio ad una procedura amministrativa, la normativa canonica suggerisce il tentativo di un'equa soluzione della questione (can. 1733 §1), anche tramite strumenti informali e formali²⁹, così da evitare o ricomporre sul nascere – e fuori di compromessi – la controversia³⁰. Fallito o non esperito il tentativo conciliativo, il ricorrente, prima di proporre il ricorso gerarchico *strictu sensu*, deve, sempre in spirito deflattivo del conflitto e quale presupposto necessario per il successivo ricorso, chiederne per iscritto, ed entro dieci giorni dall'intimazione dell'atto, la revoca o la correzione (rimostranza) al suo autore (can. 1734), nel caso specifico della sentenza in commento l'ordinario del luogo (*rectius* il Vescovo di Rossano-Cariati). Fatta la rimostranza, l'autorità autrice del decreto ha 30 giorni di tempo per correggere il decreto, emanandone uno nuovo, così accogliendo la petizione del rimostrante, o per respingere espressamente la domanda. Nel caso in cui entro i 30 giorni non decidesse nulla, tale silenzio³¹ dell'autorità ha di fatto significato di “rifiuto” della rimostranza. Da questo momento – ovvero dal momento del rifiuto “espresso” dell'autorità autrice del decreto oggetto di contestazione – il destinatario del decreto ha 15 giorni di tempo (can. 1737 §2) per ricorrere, «*propter quodlibet iustum motivum*» (can. 1737), al Superiore gerarchico di colui che ha emesso l'atto (can. 1737), tanto per profili di illegittimità (violazione di norme di legge *in procedendo* o *in decernendo*, lesione dei principi di giustizia sostanziale e di equità, eccesso/abuso di potere) quanto per profili di merito (inosservanza o non appropriata applicazione dei criteri di prudenza, oppor-

²⁸ Cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *I ricorsi gerarchici*, G&BP Press, Roma, 2020; MIGUEL ANGEL ORTIZ, *I ricorsi gerarchici*, in *Ius Ecclesiae*, 11, 1999, pp. 683-737; ERMANNO GRAZIANI, *Lezioni di giustizia amministrativa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997; AA. VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991.

²⁹ Cfr. can. 1731 § 1 e §§2-3.

³⁰ Cfr. ILARIA ZUANAZZI, *La conciliazione nel diritto della Chiesa Principi generali e applicazioni nella giustizia amministrativa*, Mucchi editore, Modena, 2024, p. 339 ss.

³¹ Cfr. ANDREA BETTETINI, *Il silenzio amministrativo nel Diritto Canonico*, Cedam, Padova, 1999.

tunità, convenienza o, in generale, di buon governo)³², fondando il ricorso sul pregiudizio di una situazione giuridica soggettiva determinata dal provvedimento oggetto di contestazione.

Premesso che in generale il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto amministrativo (can. 1736), data la difficoltà che spesso si riscontra nell'individuare il Superiore gerarchico competente a cui indirizzare il ricorso, il can. 1737 §1 prevede la possibilità che il ricorso possa essere presentato avanti allo stesso autore del decreto, su cui graverà, quindi, l'onere di trasmetterlo al Superiore competente. Nel caso specifico della sentenza in commento, si deve ritenere, anche alla luce della specifica competenza attribuita per la promozione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole (art. 160 §2 *Praedicate Evangelium*), che il ricorso possa essere indirizzato alla sezione per l'Educazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Nello stesso tempo, non è escluso che laddove il docente di religione cattolica fosse un sacerdote, il ricorso possa essere indirizzato al Dicastero per il Clero o, nel caso di un docente appartenente ad un istituto di vita consacrata, al Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Tenuto conto che il ricorrente avrà il diritto di avvalersi di un avvocato o di un procuratore o che lo stesso dovrà essere costituito nel caso in cui il Superiore gerarchico lo ritenga necessario (can. 1738), il Superiore, nel termine ordinario di tre mesi (can. 57), giudicherà il ricorso. L'autorità superiore può confermare il decreto oggetto di ricorso gerarchico, dichiararlo invalido, rescinderlo, revocarlo, correggerlo, subrogarlo o abrogarlo (can. 1739), in sintesi può revisionare l'atto dell'autorità inferiore sotto tutti gli ambiti che siano potenzialmente lesivi e, di conseguenza, stabilire sia circa le conseguenze derivate dall'atto illegittimo, sia – anche dietro richiesta del ricorrente – circa la riparazione dei danni³³ ingiustamente derivati. Il silenzio del Superiore, a conclusione del periodo dei tre mesi, equivarrà a rigetto del ricorso. La decisione del Superiore andrà data per iscritto e dovrà essere sommariamente motivata.

Contro i provvedimenti o le decisioni del Superiore (Dicastero della Curia Romana) la parte che si ritenga ancora gravata, qualora intenda impugnarli, potrà presentare, entro dieci giorni, al medesimo Dicastero la richiesta di revoca o di modifica del provvedimento (art. 135, Regolamento Generale della Curia Romana).

Infine, entro 60 giorni, trattandosi di atti amministrativi singolari emanati o

³² Cfr. ILARIA ZUANAZZI, *Praesis ut Prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, Jovene, Napoli, 2005, p. 642 ss.

³³ Cfr. MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Pellegrini, Cosenza, 2013.

approvati dai Dicasteri della Curia Romana – *rectius* da Istituzioni curiali³⁴ – sarà possibile proporre ricorso innanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (STSA), dando avvio ad un processo contenzioso amministrativo, contestando che l'atto impugnato abbia violato la legge, *in decernendo* o *in procedendo* (can. 1445 §2; *Lex propria* STSA, art. 34 §1; art. 135 §1, Regolamento Generale della Curia Romana; art. 197 §1 *Praedicate Evangelium*). Nel caso in cui, espletato il giudizio innanzi al Supremo Tribunale, la sentenza del STSA dichiari l'illegittimità dell'atto a motivo di un vizio nella procedura, l'autorità competente potrà emettere nuovamente lo stesso atto, purché a norma del diritto e secondo il modo e i termini eventualmente stabiliti nella sentenza. Laddove, invece, l'illegittimità dell'atto sia dichiarata a motivo della decisione, l'autorità competente potrà riesaminarla, purché a norma del diritto e secondo il modo e i termini eventualmente stabiliti nella sentenza. Nel caso in cui si stabilisca un risarcimento in denaro, il pagamento di quanto dovuto dovrà ordinariamente avvenire entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. La sentenza del STSA, se non diversamente stabilito, dovrà essere eseguita dall'Istituzione curiale che ha emesso o approvato l'atto. Se essa rifiuta l'esecuzione, è negligente o la differisce oltre un tempo congruo o quello stabilito in sentenza, su istanza della parte interessata, l'esecuzione spetterà direttamente al STSA. Contro le sentenze del STSA, non essendo ammesso appello (can. 1629 §1), sono possibili solo i rimedi della *querela nullitatis* e della *restitutio in integrum* (*Lex propria* STSA, artt. 89-93)³⁵.

Non deve, poi, dimenticarsi che è sempre possibile il ricorso al Romano Pontefice.

3. Il riconoscimento della idoneità all'insegnamento dell'IRC: esperienze diocesane e tutele

Come *supra* anticipato, il tema della idoneità diocesana per l'insegnamento della religione cattolica, emergente anche dalla sentenza in commento, non assume contorni di rilevanza giuridica solo nella fase patologica della revoca, ma richiede di essere approfondito anche relativamente al momento del suo iniziale riconoscimento. Si tratta di un ambito in cui è abbastanza

³⁴ FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *Munus Tribunalis*, 28 febbraio 2024, in cui testo integrale è edito nel sito www.vatican.va, art. 4.

³⁵ GIAN PAOLO MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. IV, Lateran University Press, Roma, 2014, p. 135 ss.

problematico districarsi, considerato che ancora oggi «non esistono criteri e procedure uniformi per il rilascio del decreto di idoneità»³⁶ e, come anticipato, in occasione delle recenti procedure concorsuali per la stabilizzazione dei docenti di religione cattolica, molte diocesi hanno provveduto a revisionare le cd. “prove di idoneità”³⁷ che, generalmente, per quanto è stato possibile ricostruire, prevedono – a mo’ di procedimentalizzazione³⁸ degli atti finalizzati alla concessione o al diniego della idoneità come strutturatisi nel tempo – alla presenza di una commissione giudicatrice, un colloquio/prova orale e/o una prova scritta per la verifica dell’abilità pedagogica, rimettendo a verifiche documentali, autodichiarazioni o attestazioni di sacerdoti/parroci degli aspiranti all’idoneità l’accertamento della retta dottrina e della testimonianza di vita cristiana. In casi rari, è prevista anche una prova preselettiva. Presupposto per partecipare alla procedura per l’accertamento dell’idoneità è il possesso (a volte anche *in itinere*) del titolo di qualificazione professionale (in alcuni casi anche con la previsione di un voto minimo di conseguimento del titolo per accedere alla procedura). In non pochi casi, le procedure richiedono oggi, oltre i contenuti previsti dalla normativa canonica universale, un colloquio/test psicologico, una prova psicologica o una dichiarazione attestante il profilo psicologico dell’aspirante. Molte procedure, ancora valicando i contenuti richiesti dalla normativa canonica universale, prevedono anche un necessario “ tirocinio diretto/periodo di prova ” – ulteriore rispetto a quello espletato nel percorso di studi accademico in scienze religiose – che si sostanzia in vere e proprie “supplenze scolastiche” da realizzarsi necessariamente prima della concessione del decreto “finale” di idoneità³⁹. Trattasi, in quest’ultimo caso,

³⁶ PASQUALE NASCENTI, *Un’intesa particolare: elementi procedurali non concordatari in vista del concorso per insegnanti di religione*, cit., p. 64.

³⁷ I decreti episcopali e le procedure sono reperibili in rete. Si prendono qui a riferimento le procedure, recentemente revisionate, in uso nelle diocesi di Bolzano-Bressanone, Milano, Bergamo, Como, Pistoia, Nola, Napoli, Oria, Giovinazzo-Terlizzi, Catania.

³⁸ Cfr. ILARIA ZUANAZZI, *La procedura di formazione dell’atto amministrativo singolare: esigenze pastorali ed esigenze Giuridiche*, in AA.VV., *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2008, pp. 123-124. Si ricorda che la Deliberazione riguardante i criteri per il riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche del 1991, specificando che la stessa sia giuridicamente non vincolante, ricorda che ad essa ogni Vescovo dovrà attenersi in vista dell’unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l’adozione nella propria diocesi (cf. art. 18 Statuto C.E.I.). La Delibera per quanti aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica, specifica che in tema di abilità pedagogica, l’ordinario si accerta di ciò anche mediante “eventuali colloqui e prove”.

³⁹ Diverse procedure diocesane ricordano anche l’importanza della formazione e dell’aggiornamento degli IdR idonei all’insegnamento, specificando l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi di aggiornamento periodicamente promossi dagli Uffici diocesani competenti, pena l’avvio della procedura di revoca dell’idoneità.

di passaggi ridondanti che andrebbero evitati, in linea con quanto ancora recentemente l'Ufficio per l'insegnamento della religione cattolica della C.E.I. ha ricordato: «Essendo ogni nomina frutto di intesa con l'Ordinario, il quale “propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale” (Dpr 175/12, art. 2.5), ogni docente che abbia insegnato anche solo per una breve supplenza è ritenuto essere in possesso del requisito dell'idoneità, anche se non gli è stato rilasciato un formale decreto»⁴⁰ oppure «il fatto stesso che gli sia stato assegnato un incarico, infatti, implica la sua idoneità»⁴¹. Solo all'esito di queste “prove e verifiche”, di regola, l'ordinario diocesano emette i decreti singolari di idoneità ovvero viene comunicato al candidato il diniego della idoneità. Su questo ultimo e delicato punto, però, le procedure diocesane non dispongono nulla di preciso⁴², salvo prevedere, in alcuni casi, la possibilità di poter ripetere – e per un numero definito di volte – la prova di idoneità. La procedura in uso nell'Arcidiocesi di Milano stabilisce che «qualora l'Ordinario riconosca che il candidato non è idoneo all'insegnamento della religione cattolica, il servizio IRC provvederà a comunicarlo per iscritto all'interessato». Altre diocesi si limitano a sottolineare l'insindacabilità/inappellabilità del giudizio della commissione esaminatrice, del mancato riconoscimento dell'idoneità o l'inammissibilità di eventuali ricorsi. Anche in questo caso non si può non rilevare, pur ricordando che l'idoneità non è una “pretesa” del fedele, la ragionevole tutela da garantire al candidato che si veda negata l'idoneità. Da quanto emerge dalle procedure diocesane, infatti, la decisione dell'ordinario, che resta responsabile ultimo dell'accertamento dell'idoneità, di fatto dipende solitamente dai risultati delle diverse “prove” coordinate e sovrintese dalla commissione esaminatrice individuata. La commissione esaminatrice, sebbene investita di funzione non decisionale, risulterà comunque responsabile della condotta realizzata, rispondendo – insieme con l'ordinario – dell'attività svolta. Nella valutazione in vista della idoneità diocesana per l'insegnamento della religione cattolica, si esprime, infatti, un giudizio tecnico ed ampiamente discrezionale nello stabilire in concreto l'idoneità tecnica, pedagogica, morale e culturale dei candidati; tale giudizio deve, quindi, ritenersi sindacabile in sede di legittimità, certamente canonica⁴³, solo

⁴⁰ Cfr. *Promemoria* per gli Uffici diocesani IRC n. 2 del Servizio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, gennaio 2024, reperibile nel sito www.chiesacattolica.it.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Sul punto nessuna delle procedure analizzate, stabilisce che venga emesso un decreto di inidoneità da parte dell'ordinario del luogo.

⁴³ Cfr. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 6133/2000, aveva, sì giustamente evidenziato che l'esercizio del potere di emettere il giudizio di idoneità da parte della autorità ecclesiastica non potesse

ed esclusivamente allorquando risulti manifestamente viziato da eccesso di potere⁴⁴ per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, sussistendo, pertanto, elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile nelle conclusioni di chi ha avuto il compito di esaminare il candidato all'idoneità⁴⁵.

4. Conclusione

La funzione amministrativa a tutela dei diritti dei fedeli, come giustamente è stato affermato, rappresenta «l'architettura giuridica alla dinamica di comunione all'interno del Popolo di Dio, costituendo la trama giuridica dell'ordito delle relazioni pubbliche tra fedeli e Gerarchia»⁴⁶, ed in questo senso contribuisce – nonostante le critiche che spesso investono il sistema della giustizia amministrativa canonica⁴⁷ – alla missione pastorale della Chiesa, al rafforza-

essere sottratto, affinché potesse costituire valido presupposto per la legittimità dell'atto di nomina, ad un riscontro del corretto esercizio del potere secondo criteri di "ragionevolezza e di non arbitrarietà", ma giungendo a conclusioni non condivisibili, anche in ragione della consolidata giurisprudenza successiva e delle motivazioni della sentenza oggetto di questo commento, ritenendo competente il giudice statale per tale sindacato: «Se così non fosse, una interpretazione della normativa in riferimento che consentisse l'acritico recepimento di atti autorizzatori dell'autorità ecclesiastica palesemente abusivi e privi delle fondamentali caratteristiche che l'ordinamento riconduce all'atto amministrativo, comporterebbe un giudizio di non conformità della normativa medesima ai principi costituzionali».

⁴⁴ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica *Christus vivit*, 2 aprile 2019, il cui testo integrale è edito nel sito www.vatican.va, n. 98: «Si rende evidente il compito di sradicare le forme di esercizio dell'autorità su cui essi si innestano e di contrastare la mancanza di responsabilità e trasparenza con cui molti casi sono stati gestiti. [...] Il clericalismo è una tentazione permanente dei sacerdoti, che interpretano "il ministero ricevute come un potere da esercitare piuttosto che come un servizio gratuito e generoso da offrire; e ciò conduce a ritenere di appartenere a un gruppo che possiede tutte le risposte e non ha più bisogno di ascoltare e di imparare nulla". Indubbiamente, il clericalismo espone le persone consacrate al rischio di perdere il rispetto per il valore sacro e inalienabile di ogni persona e della sua libertà».

⁴⁵ Sul punto si ritiene che anche il riferimento alla giurisprudenza italiana possa essere di particolare ausilio al fine di inquadrare più puntualmente la questione giuridica, tenendo conto del rapporto che si è evidenziato, quantunque raramente, tra idoneità e abilitazione all'insegnamento (parere del Consiglio di Stato del 4 marzo 1958). Proprio su questo argomento, nel giugno 2024, l'Ufficio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, con il *Promemoria* n. 3 (giugno 2024), ha affermato: «La finalità essenziale del concorso straordinario è la stabilizzazione di docenti che, da tempo, lavorano all'interno della pubblica amministrazione con contratti a tempo determinato. Questo spiega alcune caratteristiche particolari di tale concorso: – il peso notevole dato agli anni di servizio e ai titoli (150 punti su 250); – l'assenza di voto minimo per ottenere il superamento della prova; – il carattere della graduatoria: ad esaurimento, senza scadenze temporali. Tutto questo, inoltre, conferma che i docenti di IRC con idoneità diocesana equivalgono a docenti abilitati, altrimenti non sarebbe stato possibile tale trattamento».

⁴⁶ ILARIA ZUANAZZI, *Le contentiones ortae ex actu potestatis administrativae: riflessioni critiche tra il "già" e il "non ancora"*, in Apollinaris, 2, 2013, p. 524.

⁴⁷ MANUEL J. ARROBA CONDE, *Retos actuales de la administracion de Justicia en la Iglesia*, in

mento dei «rapporti di giustizia, ma anche a promuovere lo spirito di servizio e di carità che anima i rapporti di autentica solidarietà e favorisce effettivamente il bene delle persone»⁴⁸, non esclusi i docenti di religione cattolica che svolgono, come anche personalmente sto avendo l'occasione di verificare⁴⁹, un prezioso servizio «volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene della propria libertà»⁵⁰, aiutando studenti e studentesse, in una corretta complementarità tra dimensione religiosa e culturale, a conseguire competenze utili per rispondere alle domande più profonde del vivere ed offrendo, con il metodo del dialogo, l'opportunità di conoscere quei valori che sono essenziali per la loro formazione globale⁵¹ e per la costruzione di una cittadinanza inclusiva ed interculturale⁵².

Revista Espanola de Derecho Canonico, 78, 2021, p. 602 ss.

⁴⁸ ILARIA ZUANAZZI, *Le contentiones ortae ex actu potestatis administrativae: riflessioni critiche tra il "già" e il "non ancora"*, cit., p. 524.

⁴⁹ U.S.R. CAMPANIA, *Decreto di costituzione della Commissione esaminatrice per la procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del D.M. n. 9 del 19 gennaio 2024 e del D.D. n. 1327 del 29 maggio 2024, per la regione Campania*, reperibile nel sito www.miur-usr-campania.it.

⁵⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XXIV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana*, Roma 8 maggio 1991, il cui testo integrale è edito nel sito www.vatican.va.

⁵¹ La Commissione episcopale della C.E.I. per l'Educazione cattolica, la Scuola e l'Università, in data 1 settembre 2017, ha inviato una *Lettera* agli Insegnanti di Religione cattolica (reperibile in www.chiesacattolica.it) nella quale, partendo dalla constatazione che dopo oltre trent'anni si possa considerare acquisito il carattere insieme scolastico e confessionale della disciplina, la sua forma propriamente culturale e la sua finalità formativa a sostegno e completamento del percorso di maturazione umana e culturale che bambini, ragazzi e giovani compiono nella scuola, si sottolinea la necessità di potenziare gli elementi, già presenti nelle indicazioni scolastiche, di conoscenza delle religioni e delle culture diverse da quella cristiana e cattolica, allo scopo di favorire, a partire dalla scuola, i processi di incontro, di dialogo e di integrazione del numero ormai ampiamente significativo di immigrati nel nostro Paese. In questo senso, continua la *Lettera*, la proposta culturale cristiana e cattolica può assumere un ruolo rilevante di orientamento e di chiarificazione in ordine all'interpretazione del prepotente ritorno del fatto religioso, un religioso non sempre debitamente colto nei suoi profondi intrecci con la cultura e le culture e, non di rado, funzionale a visioni antropologiche che riducono l'uomo a un "io" chiuso in se stesso e nei propri desideri, proiettandolo in un orizzonte immanente e individualistico. Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana in data 23 gennaio 2025 ha approvato il documento "*L'insegnamento della religione cattolica: opportunità di formazione e dialogo*", preparato dalla Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università, che verrà portato all'esame definitivo della prossima Assemblea Generale della C.E.I.. Il documento, si legge nel comunicato, «intende sottolineare e rilanciare il contributo dell'insegnamento della religione cattolica come occasione in cui si esprime il servizio della Chiesa alla comunità scolastica e l'alleanza educativa che è sottesa. Fra i temi che il testo approfondisce: l'attualità dell'insegnamento della religione cattolica, il profilo e l'impegno educativo dell'insegnante di religione, il ruolo della comunità ecclesiale».

⁵² Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2022, *passim*; MARIA D'ARIENZO, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2018, *passim*.